

**Del. N. 96/ 20/09/2021- Società Centro Studi delle Camere di Commercio
Guglielmo Tagliacarne srl: sottoscrizione quota societaria**

Il Presidente riferisce:

La sottoscrizione di azioni o quote in società di capitale da parte della Camera di commercio è disciplinata da diverse fonti normative, di seguito sintetizzate, che prevedono possa avvenire solo in seguito ad una valutazione positiva dei profili di legittimità, sostenibilità economica e opportunità politica in relazione alla *mission* e agli obiettivi che l'Ente si è dato nel piano pluriennale e negli altri documenti programmatici, in coerenza con i compiti e le funzioni attribuite agli Enti camerali dalla normativa vigente.

Le attività delle Camere di commercio sono regolate dalla Legge 580/1993, come modificata dalla normativa di riordino del sistema camerale (in ultimo il d.lgs 219/2016) che all'art. 1 comma 1, le definisce quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*.

Inoltre, il successivo art. 2, c. 4, prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico"*.

Il rinvio al d.lgs 175/2016 consente di delineare le procedure che gli enti camerali debbono seguire per l'acquisizione di partecipazioni societarie. A questo riguardo l'art. 8, c. 1, rubricato *"Acquisto di partecipazioni in società già costituite"*, prevede che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni stabiliscono che *"La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"* e *"L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*. Questo articolo prevede che *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della*

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.

Il richiamo al principio del buon andamento, faro dell'azione amministrativa e ai suoi corollari, quali il principio di economicità, che impone il minor uso possibile di risorse, il principio di efficacia, che misura il rapporto fra i risultati ottenuti e quelli attesi e il principio di efficienza, che mette in relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto, richiedono specifica valutazione a supporto della motivazione che potrà consentire alla Giunta di assumere la decisione più opportuna.

Si ricorda ancora il successivo art. 14, c. 5, del d.lgs 175/2016, che stabilisce che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 - ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.*

E' sempre il d.lgs. 175/2016 ad aver introdotto l'obbligatorietà della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, oggetto in primo luogo di una revisione straordinaria di cui all'art. 24, attuata dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 121 del 26/09/2017, in linea con gli obiettivi di sviluppo funzionali alle esigenze delle imprese e con una prospettica visione d'insieme, unitamente agli altri attori operanti in ambito locale, regionale e nazionale e successivamente di una razionalizzazione periodica, prevista dall'art. 20 a cadenza annuale *“...Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, disposta in ultimo con la deliberazione n. 156 del 21/12/2020.

Per valutare la compatibilità degli obiettivi dell'Ente camerale con l'attività del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, attualmente costituito in forma giuridica di società a responsabilità limitata (in forma abbreviata Centro Studi srl), nel rispetto dei vincoli di bilancio e del quadro normativo, si può far riferimento al compito istituzionale di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi economico statistica nei territori di pertinenza, nei confronti degli interlocutori pubblici e privati, sulle dinamiche economiche locali, integrate con le nuove esigenze conoscitive e informative alle quali il sistema camerale è chiamato a rispondere sui temi dell'innovazione d'impresa, delle transizioni green e digitale e delle nuove aggregazioni di filiera.

Il Programma pluriennale 2021-2025, e la conseguente Relazione previsionale e programmatica 2021, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 10/C del 30 ottobre 2020, tengono conto delle attuali situazioni di contesto politico e socioeconomico e delle indicazioni ed esigenze espresse dal sistema economico e produttivo, sulla cui base è stato ritenuto prioritario che la Camera di commercio di Cuneo svolgesse un ruolo attivo nella

realizzazione di analisi economiche qualificate, avvalendosi delle fonti informative a disposizione del sistema camerale e attivando sinergie con i competenti attori territoriali, agendo in favore dell'accrescimento della conoscenza dei fenomeni statistici anche in chiave previsionale, a supporto delle scelte strategiche degli attori territoriali.

Il riferimento allo Statuto del Centro Studi srl all'art. 5 c. 1 evidenzia che *“La società ha il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studi, di ricerca e di informazione, nonché iniziative di formazione ad esse relative”*, attività e funzioni sicuramente in linea con la *mission* camerale, così come delineata dagli artt. 1 e 2 della Legge 580/93 e s.m.i.

La Società è stata costituita nel 2019 come società a responsabilità limitata e nel 2020 ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla formazione dei dipendenti camerali a Si Camere srl, mantenendo e sviluppando il ramo della ricerca e della formazione economica, ed è società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta (coerente con la previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. 175/2016).

L'art. 20 c. 2 del d.lgs 175/2016 dettaglia i parametri alla base dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, particolarmente utili in questa sede in quanto delineano le situazioni in evidente contrasto con l'acquisizione di quote:

*“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società' che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*.

L'articolo 4 individua invece le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”.

L'analisi della specifica situazione della società Centro Studi srl evidenzia, con riferimento ai parametri di cui all'art. 20 c. 2 sopra citato, che:

- a) il servizio del Centro Studi srl risulta coerente con le previsioni normative;
- b) il rapporto amministratori/dipendenti è in linea con il dettato normativo essendo un unico amministratore e 20 addetti, così come si evince dall'ultima visura disponibile;
- c) l'Ente camerale non partecipa in altre società che svolgano attività analoghe e similari;
- d) il fatturato del Centro Studi srl nei due esercizi considerati ha sempre superato il limite di € 1.000.000,00;
- e) il Centro Studi srl costituito nel 2019, ha chiuso i due bilanci del 2019 e del 2020 in utile;
- f) non ricorrono le condizioni;
- g) non ricorrono le condizioni.

Relativamente alla sostenibilità finanziaria, come risulta dalla nota pervenuta dal Centro Studi srl (ns prot. n.0028012 del 02/07/2021), la quota minima di sottoscrizione è di € 2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75, che considera l'attuale valore del patrimonio netto del Centro Studi.

In merito alla quota societaria è opportuno ricordare che la quota sottoscritta rappresenterebbe lo 0,24% del Capitale sociale deliberato di € 836.824,00, comunque funzionale all'attivazione e all'affidamento in house di servizi di qualificate analisi economiche a favore del territorio e delle imprese.

A titolo informativo si segnala che attualmente Unioncamere nazionale è presente nel Centro Studi srl in qualità di unico socio, con una quota di € 436.824,00, mentre l'aumento di capitale di € 400.000,00, voluto dall'Ufficio di Presidenza di Unioncamere nazionale allo scopo di promuovere la partecipazione della rete del sistema camerale, è attualmente oggetto di opzione da parte delle Camere di commercio, Unioni Regionali e società di sistema.

In conseguenza di ciò il socio di riferimento del Centro Studi srl è Unioncamere Nazionale e tale dovrebbe rimanere anche successivamente alla sottoscrizione di tutto il Capitale sociale (la quota di Unioncamere, qualora l'aumento deliberato fosse interamente sottoscritto, diventerebbe pari al 52,20% del capitale sociale).

L'Ente camerale, in considerazione delle disponibilità presenti sul proprio bilancio, è in grado di sostenere l'onere finanziario sia sul presente e sia sui successivi bilanci camerali.

In ultimo la Giunta è chiamata a valutare l'opportunità di sottoscrivere tale partecipazione, come ricordato in premessa dalla previsione dell'art. 5 del d.lgs 176/2016 e s.m.i., laddove è richiesta la motivazione analitica della scelta.

Al riguardo, si conferma che i servizi proposti dal Centro Studi srl in tema di attività di studi e di informazione economica rientrano a pieno titolo nelle funzioni assegnate dal d.lgs 219/2016 alle Camere di commercio, come importante strumento di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.

Come riportato in premessa, il Centro Studi si pone quale punto specializzato di competenze, capace di creare valore e capitalizzare le conoscenze e le esperienze, orientato a leggere le dinamiche economiche territoriali, nazionali e internazionali alla luce del processo incalzante di profonda innovazione e riorganizzazione del mercato e delle sue logiche competitive, passando da una chiave di analisi di tipo statistico ad una capace di interpretare e cogliere anticipatamente i driver di cambiamento, in grado di fornire una risposta concreta agli operatori e agli stakeholder.

La partecipazione alla compagine societaria del Centro Studi srl è quindi funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, attraverso il miglior utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione. Partecipare al nuovo approccio di ricerca, improntato oltre che all'analisi dei fenomeni in una logica di consuntivo, anche alla definizione delle tendenze di sviluppo futuro, può consentire la valorizzazione del proprio ruolo di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi economica nel territorio di pertinenza, nei confronti degli interlocutori pubblici e privati a livello locale.

Infine, sempre in riferimento agli altri requisiti stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 175/16 e s.m.i. (l'opportunità di sottoscrivere in relazione alla convenienza economica e alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate) si rileva che, a fronte di un importo molto contenuto e complessivamente pari a € 4.499,75, la Camera potrà affidare al Centro Studi lo svolgimento di studi e indagini progettate per il sistema camerale, rispondenti alle esigenze del proprio territorio. Potranno pertanto essere fruite le basi dati certificate di cui il Centro Studi dispone, in quanto appartenente al Sistema Statistico Nazionale, quali la lettura e l'interpretazione del patrimonio di dati del Registro delle imprese, la realizzazione di indagini dirette multiscope sulle PMI, le analisi utili a cogliere con anticipo le crisi d'impresa, lo studio del sistema economico nazionale in chiave sostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia sociale, la realizzazione di approfondimenti su sistemi produttivi e filiere e sul loro valore economico e di impatto per il Paese, come nel caso delle industrie culturali e creative.

Inoltre, grazie alla capacità del Centro Studi di fare sistema, capitalizzando le migliori esperienze e generando economie di scala, e grazie

anche all'assenza dell'impegno a versare annualmente contributi consortili, l'Ente camerale potrà fruire del regime semplificato dell'*in house providing* a condizioni vantaggiose rispetto ad altre possibili soluzioni alternative presenti sul mercato.

Il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente al Collegio di revisori dei conti, chiamato, ai sensi dell'art. 30 del DPR 254/2005, ad esprimersi collegialmente sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie. Il Collegio, riunitosi in data odierna, ha espresso parere favorevole, come da documento allegato in parte integrante al presente provvedimento.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- viste le normative richiamate in premessa e in particolare vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal d.lgs. 219/2016, il testo unico sulle partecipazioni pubbliche approvato con il d.lgs. 175/2016 e il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs 14/2019;
- vista la nota n. 0028012 del 02/07/2021 con cui il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl ha comunicato le modalità operative e la documentazione inerente la sottoscrizione di una quota di capitale;
- ritenuto che le ragioni esposte in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate, soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 175/2016 di motivazione analitica, con riferimento sia al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sia alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sia infine per ciò che attiene alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del quadro normativo vigente;
- ritenuto che l'investimento nel Centro Studi srl, come già più sopra evidenziato, rientri nella mission istituzionale dell'Ente, rappresentando una diversa, e prevista, modalità di sostegno alla competitività delle imprese, attraverso l'attività di analisi economica, per le ricadute, sul tessuto produttivo provinciale e sugli stakeholder, delle attività svolte dalla società;
- ritenuto, altresì, che, le attuali disponibilità finanziarie consentano, all'Ente, l'investimento previsto, senza che ne risulti, anche nel breve/medio termine, pregiudicata la capacità di intervento dell'Ente, anche nel caso di un peggioramento dei flussi di cassa prospettici;
- visto il parere del Collegio di Revisori dei Conti, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005, formulato in data odierna e allegato in parte integrante al presente provvedimento;

- viste le disponibilità di bilancio;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare l'acquisizione di una partecipazione al capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl;
- di sottoscrivere una quota di € 2.000,00, oltre a € 2.499,75 di sovrapprezzo, pari a complessivi € 4.499,75 su € 400.000,00 di Capitale sociale libero in opzione, a fronte di € 836.824,00 di Capitale complessivo deliberato;
- di dare atto che l'onere di sottoscrizione della quota, pari ad euro 4.499,75 graverà sulla voce Immobilizzazioni finanziarie del preventivo annuale 2021;
- di inviare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 219/2016 e dalla Legge 126/2020, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, per la prevista comunicazione;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- di autorizzare il dirigente sul cui budget ricade la presente iniziativa a porre in essere tutte le procedure necessarie per consentire all'Ente camerale di aderire alla compagine societaria del Centro Studi srl.